

Degna di nota risulta altresì la decisione del TAR per il Veneto sul ricorso di una società contro l'Autorità Portuale di Venezia, la società controinteressata ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per ottenere l'annullamento delle concessioni demaniali rilasciate alla società controinteressata, relativamente all'occupazione dei beni demaniali individuati quali Sezione portuale di Marghera – Terminal Molo Sali e di cui all'atto n. 29008 di rep. n. 455 del registro concessioni, dei successivi atti di concessione rilasciati e di ogni atto presupposto e/o conseguente, nonché, in particolare, del parere della Commissione consultiva in data 11 giugno 1997, del parere del Comitato portuale in data 19 giugno 1997 ed ancora della determinazione Ministero Trasporti e Navigazione comunicata con foglio 5191185 Div XIX del 21.7.1997.

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente ed escluso qualsiasi violazione delle regole della libera concorrenza da parte dell'Ente.

Altra vicenda significativa che ha determinato un notevole intreccio di contenziosi è quella riferita ad una società gerente un deposito costiero attinente lo stoccaggio di liquidi alimentari alla rinfusa trasportati da navi cisterna, che aveva impugnato avanti il TAR del Veneto il provvedimento con cui l'Ente aveva ordinato lo sgombero dell'area demaniale su cui insisteva l'impianto industriale, sino a giungere ad impugnare con ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica la nota con la quale veniva comunicata la concessione in via esclusiva ad altra società controinteressata del tratto di banchina antistante il Silo, nonché il decreto ministeriale di nomina del presidente dell'Autorità Portuale. La vicenda giungeva, previa riunione dei ricorsi, avanti al Consiglio di Stato che respingeva l'istanza cautelare proposta dalla ditta ricorrente.

Un contenzioso sorto nel corso del 2004 e tutt'ora pendente riguarda una società autorizzata al compimento delle operazioni portuali ex art 16 legge n. 84/94. Tale società ha provveduto a notificare una diffida con la quale si ingiungeva all'Ente di disporre la revoca dell'ordinanza n. 127/2001 dell'Autorità Portuale di Venezia medesima per presunto contrasto con l'art. 13 della legge n. 172/2003, sull'asserito presupposto di essere la società in questione la sola legittimata a svolgere operazioni portuali per conto delle imprese terminaliste. Non avendo essa ottenuto quanto richiesto con la diffida, ha adito il TAR per il

Veneto chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ente sulla predetta diffida, lamentando che quest'ultimo avrebbe illegittimamente continuato a permettere lo svolgimento di operazioni portuali ad imprese autorizzate ex art. 16 legge n. 84/94 allo svolgimento dei soli servizi portuali: di qui la richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento dei danni per complessivi euro 4.800.000,00 asseritamente causati dalla "situazione di abuso" determinatasi con il mantenimento dell'ordinanza in parola. Tale ricorso, in un primo momento cancellato dal ruolo, è stato riassunto ed è in attesa di venire discusso avanti il collegio.

b) civile

Sinistri

Nel corso dell'anno 2004 si sono chiuse 17 pratiche civili relative al recupero di somme dovute a titolo di risarcimento danni a favore dell'Autorità Portuale di Venezia a seguito di sinistri occorsi alle strutture dell'Ente per circa € 200.000,00 per danni in genere cagionati da navi alle banchine, alle bitte, alle briccole, ai punti luminosi.

Contenziosi giudiziali

Sono stati introitati euro 378.573,55 a seguito di ricorso per intervento in un'esecuzione navale nei confronti della società proprietaria ed armatrice di una nave, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione della medesima unità navale in ragione del proprio credito, assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 6 del Codice della Navigazione in quanto costituente diritti di porto, o "*port dues*", per occupazione di spazi acquei ed a titolo di rimborso spese per la conservazione del bene quali forniture di combustibile per il funzionamento dei motori ai fini della generazione di corrente elettrica e di riscaldamento degli alloggi, di cibo all'equipaggio rimasto a bordo e di rimpatrio di alcuni membri dello stesso.

In tema di appalti, con conseguenze di natura civile, si segnala la vicenda relativa al fallimento di una società aggiudicataria di un appalto di lavori d'escavazione del canale Industriale Ovest a Porto Marghera. A causa dei gravi inadempimenti da parte dell'aggiudicataria degli obblighi assunti *ex contractu* prima del fallimento, l'Ente escuteva la polizza fideiussoria prestata da un'importante istituto assicurativo a garanzia degli

obblighi della garantita. L'istituto assicurativo però rifiutava il pagamento eccependo che lo scioglimento del contratto derivante dalla intervenuta dichiarazione di fallimento ex art. 81 L. Fall. non costituiva inadempimento in senso proprio. L'Ente ha così promosso azione giudiziale nei confronti dell'Istituto Assicurativo nella veste di fideiussore chiedendo il pagamento della somma di euro 255.488,13: la causa è tutt'ora pendente.

Si è conclusa con una composizione bonaria della vertenza la causa promossa da una società in liquidazione contro l'Autorità Portuale di Venezia per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di oltre € 415.369,73. L'Autorità Portuale si costituiva in giudizio nel corso del quale le parti decidevano di conciliare la lite, mediante la corresponsione della somma di € 62.500,00 a mero titolo transattivo ed al solo fine di evitare gli oneri ed i rischi della controversia, verso rinuncia agli atti ed all'azione da parte della società attrice.

Si segnala la reiezione dell'appello proposto dall'Ente avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Venezia aveva respinto la domanda riconvenzionale dell'Ente per € 129.181,49, oltre ad interessi, in un contenzioso originato da servizi resi dall'allora Provveditorato al Porto conseguenti alla caduta di alcuni fusti contenenti prodotti chimici nella stiva di una nave verificatasi nel 1993. La sentenza della Corte d'Appello che conferma la responsabilità dell'Ente nel sinistro e respinge conseguentemente la riconvenzionale dello stesso appare difficilmente censurabile in Cassazione.

Si segnala infine il recupero da parte del legale interno all'Ente di alcuni crediti vetusti in precedenza affidati all'Avvocatura dello Stato che ha portato ad introitare oltre 15.000,00 euro, 10.000,00 dei quali a seguito di transazione a chiusura di quattro cause (opposizione a ingiunzione di pagamento, opposizione a esecuzione, un pignoramento presso terzi e un'esecuzione Immobiliare).

Fallimenti

Con riguardo ad alcuni crediti risalenti agli anni '80 per complessivi euro 130.815,37 a titolo di corrispettivi per operazioni portuali eseguite dal Provveditorato al Porto di Venezia in favore di una società, in seguito dichiarata fallita nell'87, si segnala la loro parziale

cancellazione - pari alla differenza tra il credito originario iscritto in contabilità e quanto riconosciuto effettivamente dal giudice all'esito della procedura fallimentare, avendo soltanto nel 2004, dopo lungo tempo, il curatore del fallimento comunicato l'avvenuto deposito in cancelleria del Tribunale di un progetto di riparto finale, che prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ed invece il soddisfacimento dei creditori chirografari, come l'Autorità Portuale di Venezia, nella percentuale del 5,5012 dell'importo ammesso allo stato passivo.

Tra le *questioni di studio* degne di nota di cui si è occupata l'Area legale, ci sono quelle relative a:

- fattibilità degli interventi straordinari di ricalibratura della sezione navigabile del Canale Malamocco - Marghera nei tratti maggiormente interrati;
- l'invito della Sovrintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico di Venezia all' Autorità Portuale ad assumere gli opportuni provvedimenti onde eliminare il passaggio di navi di notevole stazza nel Canale di S. Marco;
- il sistema per la raccolta delle acque meteoriche al porto di Venezia, in stretta collaborazione con la Direzione Sicurezza e Ambiente;
- la "questione privacy" ed il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera g) del DLGS 196/2003 Testo unico in materia di trattamento dei dati personali.

Continuano a pervenire all'Ente richieste di risarcimento da parte di eredi di lavoratori deceduti per varie forme di malattia asseritamente causate dall'esposizione ad amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale. Mentre alcune richieste sono ancora in fase pre - contenziosa (richiesta di conciliazione avanti la Commissione Provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia), altre sono già radicate avanti il Tribunale di Venezia ed altre ancora si ritiene verosimile possano

essere parimenti avanzate in futuro. Le istanze sono svolte nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali e dell'Autorità Portuale di Venezia che, all'epoca dei fatti quale Provveditorato al Porto di Venezia, si configurava come l'unico soggetto cui era devoluta la gestione delle operazioni portuali.

Ritenendosi verosimile il moltiplicarsi in un prossimo futuro di analoghe azioni giudiziarie, si è provveduto, negli scorsi anni, a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di valutare la possibilità di far gravare sullo Stato gli oneri derivanti da eventuali esiti negativi dei procedimenti promossi in tema di risarcimento danni a seguito della movimentazione di amianto in ambito portuale, attraverso l'individuazione di specifiche fonti di finanziamento. Allo stato non è intervenuta alcuna determinazione da parte del menzionato Ministero.

Peraltro giova evidenziare che i fatti sui quali i ricorrenti fondano le proprie pretese risalgono al periodo previgente la legge 84/94 nel quale, come sopra rappresentato, l'Ente portuale era ex lege tenuto a sbarcare, imbarcare e movimentare l'amianto, di talchè appare ragionevole sostenere che gli oneri suddetti possano far carico allo Stato e non già all'Autorità Portuale, in analogia con quanto statuito per fronteggiare i debiti pregressi dei cessati enti portuali.

AREA AFFARI GENERALI

Sono affidati all'Area Affari Generali in particolare i seguenti compiti:

- Segreteria Comitato Portuale e predisposizione documentazione e atti formali;
- Protocollo posta in arrivo e partenza, smistamento corrispondenza;
- Servizi ausiliari, automezzi di servizio e commessi;
- Numerazione, distribuzione ed archiviazione atti ufficiali dell'Ente;
- Relazioni industriali dell'Autorità Portuale e coordinamento di quelle riguardanti le imprese ed i servizi portuali;
- Coordinamento attività relative alle società partecipate.

Relazioni industriali*Coordinamento relazioni industriali riguardanti le imprese ed i servizi portuali*Contratto integrativo aziendale Società concessionaria del servizio di rimorchio

Nel corso del 2004 l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, su richiesta delle parti, sono intervenute per contribuire a risolvere la vertenza sindacale relativa all'applicazione del Contratto integrativo aziendale al personale della Società Rimorchiatori Panfido & C. S.p.A., società che gestisce il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Venezia.

Con accordo del 7 luglio 2004, sottoscritto presso la Prefettura di Venezia dalla proprietà e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL, è stato rinnovato detto accordo integrativo, con il quale sono stati disciplinati alcuni aspetti importanti riguardanti l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli organici degli equipaggi, all'orario di lavoro ed al trattamento economico degli stessi.

Contratto integrativo aziendale Impresa portuale conto terzi, concessionaria

Nel corso del 2004 l'Autorità Portuale assieme all'Unione Industriali di Venezia è intervenuta per coordinare la vertenza sindacale relativa ad un processo di riorganizzazione del lavoro all'interno di un Terminal operativo, gestito da una società concessionaria di un'area demaniale marittima al Molo A del porto commerciale, finalizzato all'adeguamento del ciclo produttivo ai più avanzati standard operativi del settore di traffico di riferimento.

In data 3 agosto 2004 la proprietà e le Organizzazioni Sindacali di categoria CISL e UIL hanno sottoscritto un accordo riguardante una nuova organizzazione del lavoro dei reparti operativi e la loro articolazione in riferimento all'intero ciclo produttivo aziendale, che ha portato ad una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e ad una maggiore copertura del servizio reso al cliente.

Piano ex art. 12 del D. Lgs. 419/1999 per la razionalizzazione dell'allocazione degli uffici

Nel corso dei primi mesi del 2005 è stato elaborato ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Piano per la razionalizzazione dell'allocazione degli uffici dell'Autorità Portuale redatto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 419/1999, in conformità alle

direttive emanate con circolare n. 40/2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al riguardo.

Il piano, che dà conto dell'utilizzo promiscuo con altri soggetti del fabbricato 448 di Marghera, prevede la realizzazione nel prossimo biennio della ristrutturazione degli immobili demaniali marittimi contigui denominati magazzini 12 e 13 per destinarli all'insediamento di tutti gli uffici dell'Autorità Portuale di Venezia.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2004)

L'area Affari Generali ha inoltre seguito l'andamento delle società e dei consorzi partecipati dall'Ente:

- **APVHolding S.r.l. e collegate:**
 - Porto di Venezia Servizi S.r.l.;
 - Esercizio Raccordi Ferroviari;
 - Teleporto Adriatico S.r.l.;
 - Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.;
 - Interporto di Venezia S.p.A.;
 - Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;
 - Venice Yacht Pier S.r.l.;
 - SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.;
- **Autovie Venete S.p.A.**
- **Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.**
- **CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale**
- **Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Province di Venezia e Treviso S.c.a.r.l.**

AREA CONTROLLO IMPRESE E LAVORO PORTUALE

Sono affidati all'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale in particolare i seguenti compiti:

- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione di impresa portuale;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per la fornitura di servizi portuali;

Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci;

- Valutazione economico-finanziaria piani d'impresa;
- Segreteria Commissione Consultiva Locale;
- Tenuta Registri delle imprese autorizzate e dei lavoratori operanti in porto;
- Vigilanza sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione;
- Verifiche sulla corretta applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nei confronti dei lavoratori appartenenti all'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- Procedure per l'operatività di imprese portuali non concessionarie;
- Verifica dello stato operativo delle imprese portuali autorizzate;
- Valutazione ex ante e ex post dei piani di investimento delle imprese terminaliste in collaborazione con le altre direzioni;
- Vigilanza e controllo attività delle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- Coordinamento servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 Legge 84/1994;
- Assistenza accosti ed ormeggi;
- Procedure inerenti l'affidamento ed il controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 84/1994.

L'attività dell'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha mantenuto nel corso dell'anno 2004 un notevole carico di lavoro in considerazione del mutamento dell'organizzazione del lavoro portuale a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 186 del 30 giugno 2000 che ha modificato radicalmente, in particolare, gli artt. 16 e 17 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 introducendo i servizi portuali quali attività specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali ed una nuova disciplina in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo.